D.R.S. n. 1488/2023 MOD. A

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO l'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che ha previsto la rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali ;

VISTO il D.D.G. n. 824 del 16 giugno 2022 con il quale è stato conferito all'ing. Nicola Alleruzzo l'incarico di Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina con decorrenza 16 giugno 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9 con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni", nonché l'allegato 1;

VISTO il D.D.G. n. 875 del 21 giugno 2022 con il quale è stato conferito all'ing. Alessandro Pace l'incarico di Dirigente della U.O.02 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, con decorrenza 16 giugno 2022;

RILEVATO che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, riguardano la realizzazione di opere abusive in un fabbricato esistente a due elev. f.t. sito in Via Ten Siro Brigiano N°41, consistenti in: 1) trasformazione dell'esistente vano scala al piano terra in locale garage, di superficie circa mq. 30,81 ed altezza circa mt. 3,50; ed eliminazione della parte di corpo scala in sopraelevazione; 2) realizzazione di un manufatto adibito a deposito posto sopra il terrazzo di copertura del locale garage, di superficie circa mq. 12,00, con struttura in alluminio e vetro e copertura a falda spiovente in pannelli coibentati, avente altezza alla gronda ml. 2,40 ed al colmo ml.2,55; oltre alla realizzazione nello stesso terrazzo di una scala in ferro per accesso al lastrico solare; 3) realizzazione di un corpo scala nell'area antistante Via Ten. Siro Brigiano per l'accesso alle unità immobiliari ubicate al P.T. e al P.I; con struttura in muratura di mattoni pieni da cm.30, solidale con le esistenti murature dell'intero fabbricato, con

solaio piano di copertura in latero cemento armato; di superficie circa mq. 15,12 ed altezza di circa mt. 7,30; 4) realizzazione nel cortile retrostante di un manufatto a solo piano terra adibito a lavanderia, di superficie circa mq. 10,06, con struttura costituita sui lati est e sud da muratura in laterizi forati dello spessore di cm. 15, mentre sui lati nord ed ovest sfrutta le murature di confine esistenti; con copertura a falda costituita da struttura in legno e soprastanti pannelli coibentati, avente altezza alla gronda ml. 2,50 ed al colmo ml.2,75; 5) realizzazione di balconi al piano primo sui lati est ed ovest del fabbricato; 6) modifiche strutturali relative a murature portanti interne, modifiche interne e di prospetto.

PRESO ATTO che questo Ufficio per i suddetti eseguiti lavori, rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (Capo IV D.P.R. n.380/2001), con nota n. 59256 del 8 aprile 2020, ha emesso a carico della ditta SINIGALIA Antonio, nato a ivi residente in ' verbale di inosservanza alla legge sismica di cui al D.P.R. n. 380/2001 contestando gli artt. 93 e 94 e artt. 85 e 86 del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380 trasmettendolo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 64/74 **(**art.96 comma 2 D.P.R. n. 380/2001**)** alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G.;

RILEVATO che la ditta RUVOLO Maria Cristina nata a ed ivi residente in Via in qualità di proprietaria del fabbricato in forza di atto di compravendita del 16 aprile 2020 dal Sig. Sinigalia Antonio, al fine di ottenere l'adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge regionale 06 agosto 2021, n.23 (recante modifiche dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16), ha trasmesso in data 2 maggio 2023 prot. n. 60862 il progetto in sanatoria relativo a "un fabbricato a due elevazioni fuori terra per civile abitazione, sito in Via Tenente Siro Brigiano n. 50 del Comune di Milazzo", comprensivo dei calcoli di stabilità e degli elaborati esecutivi relativi alle opere in oggetto, redatto dall'arch. Domenico Certo per la parte architettonica, e dall'ing. Concetta Monforte per la parte strutturale, il cui esame istruttorio ha consentito a questo Ufficio di accertare che i calcoli strutturali di verifica sono stati redatti in conformità alle prescrizioni dettate dalle norme tecniche di cui al D.M. 17 gennaio 2018, e articoli 52 e 83 del D.P.R. n. 380/2001 e desumere che le stesse non danno luogo a osservazioni in ordine alla conformità alle norme tecniche medesime;

CONSIDERATO che con decreto di archiviazione n. 888/2020 RGNR emesso in data 10 marzo 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona P.G. nei confronti della ditta SINIGALIA Antonio, nato a risulta rubricata la violazione delle norme del Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e si dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.;

RITENUTO che nel caso in specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (art.100 del D.P.R. n. 380/2001) così come modificato dell'art.14 della legge regionale 06 agosto 2021, n.23 (recante modifiche dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16);

PRESO ATTO che questo Ufficio, in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai sensi dell'art.96 comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 alla competente Autorità Giudiziaria con nota n. 59256 del 8 aprile 2020 per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ha proposto la demolizione di quanto abusivamente realizzato salvo che non ne venga dimostrata l'ammissibilità con l'approvazione di un progetto in sanatoria comprensivo di calcoli statici, redatto in conformità alla normativa sismica, da sottoporre all'esame di questo Ufficio;

RILEVATO che in data 2 maggio 2023 prot. n. 60862 è stato trasmesso a questo Ufficio un progetto in sanatoria relativo alla realizzazione di opere abusive in un fabbricato esistente a due elev. f.t. sito in Via Ten Siro Brigiano N°41, comprensivo dei calcoli di stabilità e degli elaborati esecutivi relativi alle opere in oggetto, redatto dall'arch. Domenico Certo per la parte architettonica e dall'ing. Concetta Monforte per la parte strutturale, per il quale questo Ufficio ha espresso parere che le opere strutturali, così come descritte e rappresentate nel

progetto a firma dell'arch. Domenico Certo per la parte architettonica e dell'ing. Concetta Monforte per la parte strutturale, possono sussistere, tenuto conto altresì che la ditta proprietaria Ruvolo Maria Cristina ha provveduto (come descritto e rappresentato in progetto) alla demolizione dei due manufatti indicati in premessa ai punti 2 (realizzazione di un manufatto adibito a deposito posto sopra il terrazzo di copertura del locale garage) e 4 (realizzazione nel cortile retrostante di un manufatto a solo piano terra adibito a lavanderia), che pertanto non vengono considerati nel progetto in sanatoria di cui sopra;

RILEVATO che gli elaborati progettuali allegati al parere reso sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64;

VISTO il parere reso dalla U.O.02 di questo Ufficio in seno all'istruttoria del progetto in sanatoria;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi;

DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali, eseguite in violazione della normativa di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (D.P.R. n. 380/2001) in un fabbricato esistente a due elev. f.t. sito nel Comune di Milazzo in Via Ten Siro Brigiano N°41 consistenti in: - trasformazione dell'esistente vano scala al piano terra in locale garage, di superficie circa mq. 30,81 ed altezza circa mt. 3,50; ed eliminazione della parte di corpo scala in sopraelevazione; - realizzazione nel terrazzo di copertura del locale garage di una scala in ferro per accesso al lastrico solare; - realizzazione di un corpo scala nell'area antistante Via Ten. Siro Brigiano per l'accesso alle unità immobiliari ubicate al P.T. e al P.I; con struttura in muratura di mattoni pieni da cm.30, solidale con le esistenti murature dell'intero fabbricato, con solaio piano di copertura in latero cemento armato; di superficie circa mq. 15,12 ed altezza di circa mt. 7,30; - realizzazione di balconi al piano primo sui lati est ed ovest del fabbricato; -modifiche strutturali relative a murature portanti interne, modifiche interne e di prospetto; così come rappresentati e descritti nel progetto in sanatoria a firma dell'arch. Domenico Certo per la parte architettonica e dell'ing. Concetta Monforte per la parte strutturale, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (come modificato dall'art.14 comma 2, legge regionale 6 agosto 2021, n.23), di proprietà della ditta RUVOLO Maria Cristina, nata a
ed ivi possono sussistere.

ARTICOLO 2. Il presente decreto redatto in tre copie, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, sarà notificato tramite PEC al tecnico incaricato e brevi manu al proprietario o a un suo delegato.

DATA 21 settembre 2023

Il Dirigente della U.O.02

(ing. Alessandro Pace)

ALESSANDRO PACE

Firmato digitalmente da ALESSANDRO PACE
Data: 2023.09.21 11:36:48 +02'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

L'INGEGNERE CAPO

(ing. Nicola Alleruzzo)

NICOLA ALLERUZZO

Firmato digitalmente da NICOLA ALLERUZZO
Data: 2023.09.21 15:30:50 +02'00'